



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Lipari**

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/13342/TEC Allegati: _
TEL. 090/9880819 - Fax 090/9880819
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 56 /2016 DEL 30/11/2016 relativa a
"Vendita diretta negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di
Lipari "

VIA P.E.C./ E-MAIL/FAX

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, L' Ordinanza n° /2016, emessa da questa
Autorità Marittima in data 30/11/2016, relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Margadonna', written over the printed name.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
LIPARI
ORDINANZA N° 56 /2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari

- VISTA:** la nota del CO.GE.PA. assunta a prot.15514 in data 21.09.2016 intesa a valutare la possibilità di individuare ulteriori sorgitori per la vendita diretta del pescato da bordo del Motopesca presso l'isola di Lipari;
- VISTE:** le risultanze della Riunione tecnica con i rappresentanti delle FF.PP., degli Enti e dei Servizi di Stato interessati per la valutazione degli aspetti tecnico-operativi di rispettiva competenza, a suo tempo convocata in data 23.10.2015 da questa Autorità Marittima al fine di regolamentare lo svolgimento della vendita diretta del pescato presso il Porto di Sottomonastero, Molo di Canneto – Lipari, porto di S.M.Salina e Rinella dalla quale non sono emersi motivi ostativi;
- VISTO:** I pareri dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in data 03/11/16 prot.n.5565, del Comando Tenenza G.di F. in data 25/10/2016 prot.n. 0583043, del Comando Carabinieri Lipari prot.n. 16731 dd.14/10/2016, del Pratico Locale in data 31/10/2016, del Gruppo Ormeggiatori di delle Eolie n. 390/A/2016, del Corpo di Polizia Municipale di Lipari prot. n. 17649 dd. 20/10/2016 nonché dei pareri positivi resi della Delegazione di Spiaggia di Salina e dalle altre FF.PP. ed Enti espressi nel verbale di riunione in data 23.10.2015 di cui al punto precedente;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 28/14, art. 2 comma b), relativa agli ormeggi e l'uso delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nei porti/approdi dell'isola di Lipari;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 08/16 relativa all'interdizione di aree e fondali marini ricadenti nel circondario marittimo di Lipari a seguito del rinvenimento di pregiati resti archeologici;
- VISTA:** la precedente ordinanza n°62/15 disciplinante l'ormeggio dei pescherecci presso la banchina a giorno del porto sottomonastero di Lipari, al fine di consentire la vendita diretta dal bordo del prodotto ittico pescato;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 35/2012 regolante "Operazione di alaggio/varo e tiro a secco negli ambiti portuali e demaniali del Circondario Marittimo di Lipari";
- VISTA:** la propria ordinanza n. 12/2015 regolante le operazioni nell'ambito del Porto commerciale di S.Marina Salina dell'isola di Salina;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 13/99 regolante le operazioni nell'ambito del Porto commerciale di Rinella del Comune di Leni dell'isola di Salina;
- VISTO:** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn. 520951 e 5201696, rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti, e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;
- VISTO:** il REG. CE 104/2000 – Disposizioni in materia di commercializzazione per la 1ª vendita diretta dal produttore;
- VISTO:** il REG. CE 178/2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissandone al contempo le relative procedure;

VISTO: il REG. CE 852/2004 – che disciplina l'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO: l'art. 58 del REG. CE 1224/09 comma 8);

VISTE: le linee guida della Regione Siciliana 111B Suppl. Ord. 111° pubblicato nella GURS n° 4 del 25/01/2008;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO: che l'opportunità di avere la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti ittici da produttore primario al consumatore finale rappresenti una opportunità positiva per la relata stagionale delle isole dell'arcipelago, già sperimenta nei precedenti anni;

CONSIDERATO: che dall'iter istruttorio svolto, non sono emerse, per il periodo invernale, particolari problematiche ovvero motivi ostativi per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta del pescato dal bordo dei motopesca;

RENDE NOTO

Che con le modalità e le tempistiche meglio **specificate nell'articolo 1** della presente ordianza, è consentito l'attracco alle unità da pesca, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e della Delegazione di Spiaggia di Salina, nei tratti di banchina del porto di Sottomonastero, Canneto, Rinella e S.M. Salina, così come di seguito individuati, al fine di esercitare la "**vendita diretta**" del prodotto ittico pescato fresco, direttamente da bordo dei motopesca.

ORDINA

Articolo 1 **Individuazione delle banchine**

a) Banchina a giorno – Lipari

La vendita diretta del pescato è consentito a **far data dal 01.12.2016 fino al 15.05.2017**.

La banchina c.d. "**a giorno**" è quella compresa tra l'omonimo molo in ferro/cemento posto a nord e dove attualmente attraccano gli aliscafi e i mezzi veloci di linea e il dente posto a sud, a ridosso della banchina commerciale attigua al molo di Punta Scaliddi.

L'attracco delle unità da pesca, potrà avvenire esclusivamente nel tratto centrale della predetta banchina "**a giorno**", che sarà opportunamente segnalato mediante la colorazione gialla del ciglio banchina.

Nel caso in cui, la verniciatura del ciglio banchina fosse parzialmente o totalmente deteriorata e quindi non visibile, il predetto tratto di banchina è quello compreso tra i margini di sicurezza posti in direzione nord e sud di c.a 30 (metri) ciascuno.

Ad ogni modo nessuna unità da pesca potrà ormeggiare nei primi 15 metri di banchina a partire dalla radice del pontile aliscafi, né tanto meno sugli ormeggi operativi delle unità da trasporto RSU.

Tali margini (meglio individuati nell'allegata planimetria) si rendono necessari al fine di poter eseguire in sicurezza le evoluzioni e/o manovre di atterraggio e allontanamento delle unità navali di linea (mezzi veloci a nord) e del trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (a sud), e pertanto dovranno rimanere sempre liberi e sgomberi.

b) Molo di Canneto

La vendita diretta del pescato potrà avvenire a **far data dal 01.12.2016 fino al 31.03.2017**.

L'ormeggio al Molo di Canneto è consentito solo in affiancata e per un massimo di due unità a "pacchetto".

L'ormeggio indicato al fine della vendita diretta potrà essere effettuato sugli ormeggi lato dritto versante sud del molo, area di testata, per una distanza non superiore a 25 metri a partire dalla testata stessa, solo e soltanto qualora non presenti operazioni di alaggio e varo unità di cui all'ordinanza 35/12 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, che avranno la priorità sulle altre attività portuali.

Qualora intervengano altre attività od operazioni di carattere portuale, le unità da pesca intente alla vendita diretta dovranno interrompere ogni attività che possa creare interferenza ovvero qualora richiesto direttamente dall'Autorità Marittima o da altre FF.PP.

E facoltà dell'Autorità Marittima Valutare in base alle condizioni operative nel molo una differente disposizione di ormeggio per le unità da pesca che effettuano la vendita diretta.

c) Banchina di Riva lato Sud e Molo di Sottoflutto del Porto Commerciale di S.Marina Salina

La vendita diretta del pescato potrà avvenire a **far data dal 01.12.2016 fino al 15.05.2017**.

Lungo la banchina di riva, l'ormeggio potrà avvenire esclusivamente di punta, mentre sarà a pacchetto nella restante parte della radice del molo di sottoflutto.

L'ormeggio alla banchina di riva lato Sud è consentito con le modalità previste per il diporto a transito dalla dedicata Ordinanza 12/2015.

la porzione di molo di Sottoflutto, in prossimità della radice dello stesso, potrà essere utilizzata ormeggiando solo in affiancata.

d) Banchina a giorno di del Porto di Rinella

La vendita diretta del pescato potrà avvenire a **far data dal 01.12.2016 fino al 15.05.2017.**

L'ormeggio in banchina potrà avere luogo con le stesse modalità alla banchina commerciale a giorno lato Sud è consentito con le modalità previste per il diporto a transito dalla dedicata Ordinanza 13/1999, in assenza di operazioni commerciali di Unità di linea.

Articolo 2 **Metodi d'ormeggio e divieti**

Nei predetti tratti di banchina, con esclusivo riferimento all'isola di Lipari, le unità da pesca potranno attraccare ed ormeggiare esclusivamente "di fianco". Nei casi di concitata presenza di unità dirette alla predetta banchina e considerata l'esiguità degli spazi a disposizione, a discrezionale giudizio dei singoli Comandanti di unità, si potrà procedere ad ormeggi multipli di fianco disposti su più file parallele per non più di due unità a "pacchetto".

A bordo dei motopesca a cura degli stessi Comandi di bordo, dovrà essere garantita sempre, la presenza di un adeguato numero di marittimi, capaci di operare ogni utile azione atta a far fronte ad ogni eventuale emergenza o necessità, ivi compreso l'allontanamento dalla banchina, quest'ultimo obbligatorio in presenza di manovre d'attracco/allontanamento da parte di altre unità commerciali ivi incluso per la banchina a giorno di Sottomonastero per le unità dedicate al trasporto degli R.S.U.

Non è in alcun modo consentito l'attracco di punta o in andana e/o l'utilizzo di sistemi di ormeggio, che comportino l'utilizzo di ancore, rampini o similari, o che interessino lo specchio acqueo ed il fondale marino interdetto dalla precitata ordinanza n° 8/16. Resta comunque a carico dei Comandi di bordo delle unità, l'adozione di tutti i provvedimenti tecnico-nautici, afferenti la sicurezza della navigazione, ritenuti più opportuni, secondo criteri del buon senso e la perizia marinaresca.

Ogni ulteriore giudizio tecnico nautico verrà riservato all'Autorità Marittima competente che valuterà eventuali differenti opportunità nel merito.

Articolo 3 **Efficacia e limiti temporali**

L'attracco e la relativa vendita del prodotto ittico, potrà avvenire esclusivamente nel periodo c.d. invernale, meglio specificati nell'articolo 1 per ogni singolo paragrafo, nell'arco temporale compreso dall'alba al tramonto, ed esclusivamente in condizioni meteomarine favorevoli e/o comunque di risacca non intensa.

Tali valutazioni saranno di volta in volta suggerite dal buon senso e dalla perizia marinaresca del Comandante dell'unità.

E' fatto divieto di portarsi e/o sostere in banchina ed effettuare la vendita del pescato:

- In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
- In presenza di intensa risacca;
- Durante le fasi atterraggio/partenza e le relative manovre di ormeggio/disormeggio delle unità adibite al trasporto degli RSU, o in caso di operazioni di imbarco/sbarco degli auto compattatori delle anzidette unità;
- Durante le fasi di manovra delle unità maggiori, qualora vi sia possibilità di interferenza nelle manovre in sicurezza;
- Durante lo svolgimento delle operazioni di alaggio/varo a mezzo autogrù.

L'ormeggio alla banchina assegnata, è subordinato all'attività di vendita del pescato e, pertanto, non è ammesso lo stazionamento nelle predette aree portuali, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita.

È fatto inoltre divieto assoluto:

- Di vendita del pescato fuori dal bordo delle unità da pesca;
- Di depositare, anche temporaneamente, attrezzi o contenitori sul ciglio banchina;
- Di lasciare residui organici ovvero inorganici derivanti dall'attività di vendita, sia in banchina, che in mare.

La vendita del pescato dovrà essere effettuata conformemente a tutte le pertinenti leggi e normative in materia di igiene e profilassi dei prodotti alimentari e ittici, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente marino e costiero, fiscale e amministrativa.

Articolo 4 **Deroghe**

La presente Ordinanza non si applica ai soggetti e/o cose espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima, nonché alle unità navali delle forze Armate e di Polizia.

Resta comunque inteso che per sopravvenute esigenze o necessità ed ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima ogni ambito di banchina potrà in parte o interamente essere preclusa alle unità da pesca in parola.

Le presenti disposizioni integrano quanto contenuto nell'art. 7 lett. b) dell'ordinanza 28/14.

Articolo 5 **Limiti di operatività**

Su specifica indicazione ed ordine dell'Autorità Marittima e per qualunque finalità legata alla sicurezza degli ambiti portuali e della navigazione ovvero per qualunque attività di polizia o di istituto, può essere ordinato alle unità da pesca di cessare immediatamente le attività disciplinate dalla presente ordinanza e mollare gli ormeggi dall'ambito portuale.

Articolo 6 **(Segnaletica)**

E' onere della Civica Amministrazione apporre e mantenere la cartellonistica e la segnaletica monitoria ove prevista nonché le ulteriori incombenze previste dalla legge.

Articolo 7 **Sanzioni**


I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili di eventuali danni a persone o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre Leggi speciali, qualora trattasi di unità da diporto.

E' fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Lipari li, 30/11/16

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA






PORTO DI SANTA MARINA SALINA



tratto di banchina destiato alla vendita diretta del pescato

PORTO DI SOTTOMONASTERO LIPARI



PORTO DI RINELLA